

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADALONI MARIA, BUZZI, COLITTO, MACRELLI, ROSSI PAOLO,
TITOMANLIO VITTORIA**

Annunziata il 21 luglio 1954

Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che presentiamo intende precisare la situazione giuridica dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare, non chiaramente determinata dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e permettere la necessaria e urgente copertura dei posti vacanti, pari a più della metà dei posti esistenti per l'Ispettorato stesso.

Il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, modificando la tabella annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che contemplava nove posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare di grado VI di gruppo B, stabilì un ruolo organico degli ispettori centrali di gruppo A con sei posti di ispettore centrale di prima classe di grado V e 12 posti di ispettore centrale di seconda classe di grado VI, pur disponendo che rimanessero vacanti nel ruolo un numero di posti di grado VI pari a quelli coperti dagli ispettori centrali di gruppo B, grado VI, non forniti di laurea.

Il successivo decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, stabilì che i posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare di gruppo A fossero conferiti per concorso e rese obbligatorio, per l'ammissione al concorso stesso, il possesso della laurea. Dispose inoltre che in corrispondenza al numero degli ispettori centrali di gruppo B mantenuti in servizio restassero scoperti altrettanti posti nel ruolo degli ispettori centrali di gruppo A, i quali non dovevano superare il numero di undici.

In seguito il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ripristinò le tabelle organiche degli ispettori centrali approvate coi decreti citati 1° luglio 1933, n. 786, e 6 giugno 1940, n. 684, abrogando gli articoli 1, 8, 9, 10, 11 del decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358. La situazione determinata da questo decreto, però, non è chiara. Sembrano coesistere, per suo effetto, due ruoli organici d'ispettore centrale per la scuola elementare così divisi: *Gruppo B* (regio decreto 1° luglio 1933, n. 786), grado VI, ispettori centrali, posti 9 (da nominarsi per concorso o a scelta del Ministro tra persone ritenute particolarmente competenti); *Gruppo A* (regio decreto 6 giugno 1940, n. 684), grado V, ispettori di 1^a classe, posti 6; grado VI, ispettori di 2^a classe, posti 12, in tutto posti 18, da conferirsi per concorso.

D'altra parte l'articolo 2 del citato decreto 26 aprile 1945, n. 358, non abrogato, dice chiaramente che per accedere ai posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione elementare è richiesto il possesso di una laurea, requisito che non è invece richiesto per la nomina a posti di gruppo B.

Comunque, anche volendo ammettere la coesistenza dei due ruoli, appare illogico che per una medesima funzione si abbiano due gruppi diversi di ispettori (*B* ed *A*) e, per di più, reclutati con diversi sistemi. Infatti le nomine per concorso ai posti del ruolo di gruppo B (di cui non esistono nemmeno le modalità) non sono mai avvenute. Tali

nomine sono sempre state conferite per scelta del Ministro, mentre quelle ai posti del ruolo di gruppo *A* debbono avvenire solo per concorso; né d'altra parte sembrerebbe opportuno fare ricorso a nomine a posti di grado VI da parte del Ministro quando nel rinnovato clima democratico della Nazione, tutte le nomine a posti di tale grado sono state effettuate per promozione o per concorso: così per tutti gli ispettori centrali di gruppo *A*, per i provveditori agli studi, i capi d'istituto d'istruzione media, ecc.

È necessario quindi togliere ogni incertezza dal punto di vista giuridico circa la sussistenza del ruolo di gruppo *B* e circa il sistema di reclutamento a posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare. Se alle considerazioni fatte aggiungiamo l'esame e la considerazione delle modificazioni e dei miglioramenti apportati alla carriera dei direttori didattici e degli ispettori scolastici mediante i decreti-legge 26 febbraio 1948, n. 264, e 10 aprile 1954, n. 164, in dipendenza dei quali debbono essere modificate le modalità per il conferimento dei posti di ispettore centrale, e se teniamo presente l'evidente necessità di assicurare il funzionamento di un

organo così importante come l'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare che ha attualmente solo otto posti coperti su diciotto, vediamo come sia opportuno e urgente un provvedimento legislativo che, adeguandosi alle nuove norme emanate per il personale di vigilanza della scuola elementare, provveda al riordinamento dell'Ispettorato centrale della scuola elementare e alle norme per la copertura dei posti. È quanto si propone di fare la presente legge la quale istituisce un unico ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione elementare gruppo *A* dichiarando esplicitamente abrogato il ruolo del 1933, gruppo *B* (articoli 1 e 2), sancisce l'obbligatorietà del possesso della laurea e le modalità delle nomine (articoli 3-6), contiene la norma transitoria concernente l'inquadramento nel nuovo ruolo di gruppo *A* degli attuali ispettori centrali di gruppo *B* come è sempre avvenuto in casi analoghi (articolo 7).

L'urgenza già rilevata di risolvere il problema affrontato dalla presente proposta e la logica e la equità della soluzione prospettata danno ai proponenti fondata speranza nel suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano, per incarico del Ministro e del direttore generale dell'istruzione elementare, funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare.

Essi possono, altresì, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali.

ART. 2.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare di cui alla tabella A) annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e alla tabella B) annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, è sostituito il ruolo organico unico fissato nella tabella annessa alla presente legge.

ART. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiori a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado VII.

I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

È richiesto il possesso di una laurea.

ART. 4.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado VI dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

ART. 5.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 sono nominate dal Ministro e composte

di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di Università, dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al VI e di un ispettore centrale di 1^a classe per l'istruzione elementare.

Alle Commissioni è aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'VIII.

ART. 6.

Gli esami di concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3 constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 e i relativi programmi di esame saranno stabiliti con ordinanza del Ministro.

ART. 7.

Gli attuali ispettori centrali per l'istruzione elementare di gruppo *A* e di gruppo *B* sono collocati nel ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo il grado rivestito nell'ordine di anzianità.

ART. 8.

È abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358.

Sono abrogate le norme contrarie e comunque contrastanti con quelle della presente legge.

TABELLA

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE
ELEMENTARE

(Gruppo *A*)

<u>Grado</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Posti</u>
V	Ispettori centrali di 1 ^a classe . .	N. 6
VI	Ispettori centrali di 2 ^a classe . .	» 12